

Le attività di autocontrollo devono essere eseguite secondo un piano di autocontrollo che deve riportare il responsabile del controllo, i punti critici, la frequenza del controllo, il trattamento delle non conformità rilevate e le azioni correttive.

Detto piano di autocontrollo, redatto dall'operatore o dall'organizzazione aderente all'SQN deve essere dichiarato adeguato dall'organismo di controllo designato al momento dell'adesione all'SQN.

Detto piano di autocontrollo deve essere disponibile in forma cartacea presso ciascun operatore aderente per le verifiche di controllo e vigilanza.

8.b - Al termine della visita di controllo si procede a redigere un verbale dove sono riportate, oltre ai dati dell'operatore oggetto di verifica, l'esito della verifica stessa ed eventuali osservazioni.

9. COMUNICAZIONE DATI

9.a - Ciascun organismo di controllo designato, nell'ambito del presente SQN, assicura su base informatica e mette a disposizione delle autorità competenti le seguenti informazioni:

9.a.1 - L'elenco degli allevamenti aderenti con rispettivo codice univoco di identificazione;

9.a.2 - L'elenco dei macelli/sezionamenti con rispettivo codice univoco di identificazione;

9.a.3 - L'elenco dei punti di vendita aderenti;

10. ALLEGATI

10.a - Allegato 1 - *"piano di autocontrollo"*

Il Presidente
Fabiano Barbisan

22A01818

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2022.

Modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di assistenza e consulenza alle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nonché determinazione dei relativi compensi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione» e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina, all'art. 17, le modalità di intervento del Ministero dello sviluppo economico a sostegno dello sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 17, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui sopra, partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al medesimo art. 17;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante «Nuove norme in materia di società cooperative» e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 11, istituisce i «Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» finalizzati alla promozione e al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2001, recante le modalità e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;



Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 852, che ha disposto l'istituzione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un'apposita struttura finalizzata a contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 18 dicembre 2007, che istituisce la Struttura di cui all'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 9 marzo 2021, recante disposizioni in materia di riorganizzazione, semplificazione e potenziamento della predetta Struttura di cui l'art. 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che prevede:

a) al comma 259, che le società finanziarie costituite ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 49 del 1985, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi;

b) al comma 260, che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di cui al precitato comma 259 nonché la determinazione dei relativi compensi, i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'art. 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «legge n. 178/2020»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

c) «società finanziarie»: le società finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni;

d) «Struttura per la crisi d'impresa»: la struttura del Ministero prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni;

e) «workers buyout»: l'operazione di acquisizione di una impresa realizzata dai dipendenti della medesima impresa.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 260, della legge n. 178/2020, definisce le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di assistenza e consulenza alle società finanziarie, finalizzati a sostenere il rilancio o la continuità operativa di imprese attraverso la costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi.

2. Il presente decreto definisce, altresì, il corrispettivo per gli incarichi di cui al comma 1 e le modalità di riconoscimento dello stesso, i cui oneri sono posti a carico, ai sensi del medesimo art. 1, comma 260, della legge n. 178/2020, delle risorse di cui all'art. 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 3.

Oggetto dell'attività di assistenza e consulenza

1. Ai sensi dei commi 259 e 260 della legge n. 178/2020, gli incarichi di consulenza e assistenza conferiti dal Ministero alle società finanziarie, con le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto, sono finalizzati a sostenere la continuità aziendale, verificando la fattibilità di operazioni di *workers buyout* mirate alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da imprese in crisi.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono «in crisi» le imprese che hanno attivato un tavolo di crisi presso la struttura per la crisi d'impresa.

3. L'attività di consulenza di cui al comma 1 riguarda la valutazione, a supporto delle decisioni di competenza della struttura per la crisi d'impresa, in ordine alla fattibilità di specifiche operazioni di *workers buyout*, volta, in particolare, a verificare il concreto interesse delle parti alla effettuazione dell'operazione, la sostenibilità del piano industriale prospettato, nonché la possibile attivazione delle misure di incentivazione gestite dalle società finanziarie finalizzate a supportare la nascita e il consolidamento di società cooperative.

4. Per le operazioni per le quali la valutazione di fattibilità di cui al comma 3, si concluda con esito positivo, il Ministero può conferire alle società finanziarie:

a) un ulteriore e distinto incarico di assistenza, da prestare alle parti coinvolte nel processo di costituzione della nuova società cooperativa;

b) per le operazioni di cui alla lettera a) che si concretizzano con la costituzione della società cooperativa, un successivo e distinto incarico finalizzato all'attività di assistenza funzionale all'accompagnamento della società cooperativa nelle fasi di avvio e di consolidamento della stessa, che non potrà superare i primi tre anni di vita della società cooperativa.



Art. 4.

Procedura di attivazione

1. Gli incarichi di consulenza e assistenza di cui all'art. 3 sono conferiti alle società finanziarie dalla struttura per la crisi d'impresa.

2. Nell'ambito del conferimento degli incarichi può essere richiesta la partecipazione delle società finanziarie alle riunioni dei tavoli di crisi per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 1.

3. Gli incarichi sono conferiti mediante apposita comunicazione recante l'oggetto dell'incarico conferito, l'individuazione delle imprese per le quali è richiesto il supporto delle società finanziarie, il corrispettivo previsto per lo stesso, determinato nei limiti di cui all'art. 5.

Art. 5.

Corrispettivi

1. Per lo svolgimento delle attività di consulenza e assistenza connesse a specifiche operazioni di *workers buyout*, di cui all'art. 3, commi 3 e 4, tenuto conto delle caratteristiche e della complessità dell'operazione oggetto dell'incarico, è riconosciuto alle società finanziarie un corrispettivo fino a un importo massimo di euro 25.000,00, diversamente articolato in funzione del parametro occupazionale connesso alla crisi d'impresa in esame, come riportato nella seguente tabella:

Oggetto dell'incarico	Imprese con numero di dipendenti fino a 100	Imprese con numero di dipendenti superiore a 100
Consulenza in ordine alla fattibilità di specifiche operazioni di <i>workers buyout</i> (art. 3, comma 3)	3.000,00 euro	5.000,00 euro
Assistenza funzionale all'accompagnamento dei lavoratori alla costituzione della società cooperativa (art. 3, comma 4, lettera a)]	5.000,00 euro	7.000,00 euro
Assistenza funzionale all'accompagnamento della società cooperativa nelle fasi di avvio e consolidamento (art. 3, comma 4, lettera b)]	10.000,00 euro	13.000,00 euro

2. La liquidazione dei corrispettivi avviene previa presentazione da parte delle società finanziarie alla competente Direzione generale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, del rendiconto delle attività svolte nell'anno pre-

cedente, contenente tutti gli elementi necessari a determinare l'entità del complessivo corrispettivo spettante e l'indicazione delle attività svolte per le singole operazioni in funzione del relativo stato di avanzamento.

3. La competente Direzione generale valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati in riferimento alle attività svolte dalle società finanziarie, approva il rendiconto e autorizza, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, l'emissione della fattura per l'importo ritenuto ammissibile.

4. La competente Direzione generale effettua il pagamento dei rimborsi relativi a ciascuna rendicontazione di attività entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture emesse dalle società finanziarie a fronte dell'approvazione di cui al comma 2.

5. L'IVA, da calcolarsi in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura da parte delle società finanziarie, verrà versata dalla competente Direzione generale direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».

6. Per l'anno 2022, il corrispettivo dovuto alle società finanziarie, nel rispetto dei limiti per ciascuna operazione indicati al comma 1, è posto a carico delle risorse di cui all'art. 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, disponibili sul capitolo di bilancio del Ministero n. 2308;

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 186

22A01801

DECRETO 10 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Moschino - Piccola società cooperativa a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

